

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



IPROS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
IRÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 37/06

2 maggio 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-196/04

*Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue*

### **SECONDO L'AVVOCATO GENERALE P. LÉGER LA LEGISLAZIONE DEL REGNO UNITO SULLE "SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE" È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO SE TROVA APPLICAZIONE UNICAMENTE ALLE COSTRUZIONI FITTIZIE DESTINATE AD AGGIRARE LA LEGGE NAZIONALE**

Al fine di combattere l'evasione fiscale, la legislazione del Regno Unito sulle «società controllate estere» (SEC)<sup>1</sup> prevede che siano inclusi nella base imponibile di una società madre residente in tale Stato gli utili realizzati da una consociata di suo controllo<sup>2</sup>, stabilita in un altro Stato, nonostante la società madre non li abbia percepiti. Questa legislazione è destinata a trovare applicazione allorché gli utili conseguiti dalla SEC risultano soggetti a un'imposta di molto inferiore a quella applicata nel Regno Unito. La legislazione prevede eccezioni di applicazione.

Cadbury Schweppes plc (Cadbury), società residente nel Regno Unito, è la madre di un gruppo di società che comprende controllate come, su tutte, Cadbury Schweppes Overseas Ltd (CSO). Il gruppo comprende anche due controllate detenute indirettamente da Cadbury al 100%: Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) e Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI), costituite in seno al Centro internazionale di servizi finanziari di Dublino, in Irlanda, ed esercenti attività di raccolta fondi e finanziamento delle controllate del gruppo Cadbury.

<sup>1</sup> La normativa è contenuta negli artt. 747-756 e negli allegati 24-26 della legge 1988 sull'imposta sul reddito e sulle società (Income and Corporation Taxes Act 1988).

<sup>2</sup> In cui la società madre detenga una quota superiore al 50%, ai termini della versione di legge applicabile all'epoca dei fatti.

Cadbury ha costituito CSTS e CSTI come controllate indirette, residenti ai fini fiscali in Irlanda, unicamente perché le attività di finanziamento intragruppo potessero beneficiare del regime del Centro internazionale di servizi finanziari di Dublino previsto per le finanziarie di gruppo in Irlanda. Tenuto conto dell'aliquota fiscale applicata alle società costituite nel detto Centro, il fisco britannico ha richiesto a CSO la somma di GBP 8 638 633,54 come imposta societaria sugli utili realizzati da CSTI nell'esercizio terminato nel dicembre 1996.

Cadbury e CSO hanno presentato ricorso dinanzi agli Special Commissioners (Regno Unito), sostenendo che la legislazione del Regno Unito sulle SEC era contraria alle norme del Trattato relative alla libera circolazione. Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale a tale riguardo.

### **Quanto all'esistenza di un uso abusivo della libertà di stabilimento**

Per prima cosa l'Avvocato generale P. Léger indica che, a suo parere, **il costituire una controllata in un altro Stato membro allo scopo di beneficiare del suo, più favorevole, regime fiscale non costituisce di per sé, da parte della società madre, un uso abusivo della libertà di stabilimento**. Egli sottolinea, infatti, che la libertà di stabilimento mira a permettere l'esercizio di un'attività economica reale ed effettiva nello Stato d'insediamento e che, ove tale obiettivo sia raggiunto, le ragioni per le quali il cittadino comunitario o la società interessata hanno voluto esercitare tale libertà non possono influire sulla tutela riconosciuta loro dal Trattato.

### **Quanto all'esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento**

L'Avvocato generale Léger constata, poi, che **la legislazione britannica in esame svantaggia la società madre alla quale si applica** rispetto, da un lato, a una società residente che ha costituito la sua controllata nel Regno Unito e, dall'altro, a una società residente che ha costituito la sua controllata in un altro Stato membro dal regime fiscale non sufficientemente vantaggioso da rientrare nel suo ambito di applicazione. Nel primo caso, infatti, la società residente non è mai tassata per gli utili della controllata nazionale. Nel secondo, la società residente non è tassata per gli utili della controllata estera al momento in cui sono realizzati, ma solo quando tali utili le vengono distribuiti in forma di dividendi.

A suo parere, questo trattamento fiscale differenziato **può dissuadere una società residente dall'esercitare il proprio diritto di stabilimento in uno Stato membro a bassissimo livello impositivo**.

### **Quanto alla giustificazione costituita dalla lotta all'evasione fiscale**

L'Avvocato generale Léger ricorda, infine, che la lotta all'evasione fiscale è una delle ragioni imperative di interesse generale che possono giustificare un ostacolo all'esercizio delle libertà di circolazione. La possibilità che una simile giustificazione sia effettivamente accolta è stata, tuttavia, rigidamente circoscritta dalla giurisprudenza. Un ostacolo ad una libertà di circolazione può, infatti, essere giustificato dalla lotta all'evasione fiscale solo se la legislazione in causa ha l'oggetto specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni puramente artificiali intese ad eludere la normativa nazionale. L'Avvocato generale precisa che, perché la lotta all'evasione fiscale sia giustificata, la legislazione nazionale non può

limitarsi a considerare una situazione definita in termini generali, ma deve permettere al giudice nazionale di rifiutare, all'occorrenza, il beneficio del diritto comunitario a quei contribuenti o a quelle società che abbiano montato un'operazione allo scopo di eludere l'imposta.

L'Avvocato generale indica, a tale riguardo, che l'oggetto della legislazione controversa è contrastare le distrazioni di utili realizzate da una società fiscalmente residente nel Regno Unito che costituisca una controllata in un paese a basso livello impositivo ed effettui operazioni intragruppo principalmente allo scopo principale di trasferire tali utili alla controllata. Comprendendo gli utili realizzati dalla SEC nella base imponibile della società madre, la legislazione in causa è idonea a garantire il conseguimento dello scopo per il quale è stata adottata.

**È importante, tuttavia, secondo l'Avvocato generale, che la presunzione di evasione fiscale instaurata dalla legge possa essere effettivamente ribaltata** e che, pertanto, l'applicazione medesima della legge possa essere limitata alle costruzioni di puro artificio finalizzate ad aggirare il diritto fiscale nazionale. La prova deve poter essere fornita dal contribuente secondo il diritto probatorio nazionale, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario.

L'Avvocato generale propone di considerare come criteri indicativi dell'assenza di una costruzione di puro artificio i seguenti tre elementi, da verificarsi congiuntamente: il livello di presenza fisica della controllata nello Stato di stabilimento, l'effettività dell'attività da essa fornita e, infine, il valore economico dell'attività per la società madre ed il gruppo tutto.

**Nella fattispecie, è il giudice del rinvio, cui spetta verificare la compatibilità della propria legge sulle SEC con il diritto comunitario, a dover accertare se questa legislazione possa costituire oggetto di un'interpretazione che permette di limitarne l'applicazione a costruzioni fittizie destinate ad aggirare il diritto fiscale nazionale.**

**IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili: ES, EN, FR, DE, IT*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-196/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*